

Sequestro preventivo a terzi solo con elementi gravi, precisi e concordanti

Al soggetto terzo che ricorre è precluso ogni riferimento alla sussistenza del *fumus delicti* e degli altri presupposti del sequestro preventivo

/ Stefano COMELLINI

Una delle questioni più delicate in tema di sequestro riguarda la **corretta ascrivibilità** del bene al soggetto sottoposto al procedimento penale a cui si riferisce il vincolo. Sul punto è intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 34833 depositata ieri.

Nel caso di specie, un **soggetto terzo**, estraneo a procedimento penale per truffa e autoriciclaggio, nella sua qualità di amministratore di una srl aveva impugnato il decreto di sequestro sul conto corrente della società di una consistente somma di denaro e, successivamente, a fronte della reiezione del giudice del riesame, aveva proposto ricorso di legittimità accolto dalla decisione in esame.

Nella motivazione, la Corte ha premesso che il sequestro preventivo può certamente colpire il bene (compreso il denaro) di un terzo non sottoposto a indagine, sempre che, vincendo l'apparenza, si dimostri, in concreto, l'**appartenenza** dello stesso **all'indagato**. Di tanto, deve darsi carico il Pubblico Ministero che, nel richiedere il vincolo, ha l'onere di portare risultanze concrete, idonee a dimostrare l'interposizione fittizia, elaborata al fine di sottrarre il bene al vincolo, prima, e alla eventuale confisca, poi.

Tuttavia, ad avviso della Corte – che ha, così, confermato, anche testualmente, un suo costante orientamento (cfr. n. 27556/2010) – la prospettazione dell'accusa deve fondarsi, **non su circostanze meramente indiziarie**, bensì su elementi di fatto connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in via indiretta, la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene.

Tale idoneità probatoria, si è ravvisata, ad esempio, nell'**alienazione con vendita simulata**, per prezzo incongruo di esercizio commerciale a persone impossidenti, senza corresponsione del canone di locazione dell'immobile e senza successione nei preesistenti rapporti di lavoro con il personale dipendente (Cass. n. 3990/2008); ancora, il reddito sproporzionato per difetto rispetto agli acquisti effettuati, con la conseguenza, in assenza di prova circa la legittima provenienza del prezzo di acquisto e la veritiera intestazione, di ritenere la titolarità fittizia di azienda, di fatto appartenente all'imputato (Cass. n. 26041/2011).

Ne discende per la Suprema Corte una **semplice conclusione**: a fronte della prova dell'intestazione fittizia al terzo il bene è correttamente sottoposto a sequestro; in caso contrario, il bene deve essere restituito al terzo.

Questo costituisce l'unico *thema probandum* che può essere rilevato dal ricorso del soggetto terzo, essendogli precluso – ed è questo l'altro profilo toccato dalla sentenza in esame – ogni riferimento alla sussistenza del *fumus delicti* e degli altri presupposti del sequestro preventivo.

Di conseguenza, il terzo formale titolare del bene vincolato ha due opzioni.

Sotto un primo profilo, questi può impugnare il provvedimento di sequestro, ammettendo che il bene è nella **effettiva disponibilità** dell'indagato, con la conseguenza di ravvisare una sua carenza di interesse a proporre eccezioni (insussistenza del *fumus delicti* e degli altri presupposti del vincolo) che spetteranno esclusivamente a quest'ultimo. Altrimenti, l'impugnazione potrà vertere sul **diniego della fittizia interposizione**, sostenendo egli l'effettiva titolarità del bene. In questo caso, qualora si ravvisi l'inidoneità probatoria dell'accusa, il sequestro non potrà che essere revocato, restando irrilevante la valutazione dei presupposti del provvedimento.

In altre parole, la *ratio* dell'istituto è quella di privare l'indagato di beni che, in concreto, a prescindere dall'intestazione formale, rimangano nella sua disponibilità. Qualora detti beni, al di là della loro illegittima provenienza, siano stati trasferiti ad un terzo **di buona fede**, il sequestro dovrà ritenersi illegittimo.

Solo il soggetto terzo, e non l'indagato, può impugnare il provvedimento

Tuttavia, sembra utile completare l'argomentazione della Corte rilevando che, nell'attuale sistema processuale, all'indagato (o all'imputato), che sia **formalmente estraneo** al procedimento di sequestro, non è consentito – ove questi non deduca alcun concreto ed attuale interesse giuridicamente tutelabile – costituirsi in giudizio al fine di far valere autonomamente le ragioni del soggetto terzo, posto che solo quest'ultimo, nell'ambito della sua discrezionalità, ha la legittimazione a decidere se impugnare o meno il provvedimento emesso nei suoi confronti (Cass. n. 26595/2011). Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il provvedimento del giudice di merito non aveva in alcun modo valutato le argomentazioni difensive del terzo e le relative allegazioni, cadendo così nel **vizio di motivazione apparente**, come tale meritevole di annullamento.